



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria
N. 18

del 30/05/2011

Addizionale comunale all'IRPEF (Decreto Lgs 28.09.98 n. 380 e ss.mm.ii.): Determinazione aliquota per l'anno finanziario 2011. Conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione già applicate per l'anno 2010.

L'anno duemilaundici il giorno **trenta** del mese di **maggio** con inizio alle ore 17,40 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 23.05.2011, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	Assente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Assente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Presente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Presente	DE CANDIA Giuseppe	Presente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
ANDRIANI Antonio	Presente	MANGIARANO Francesco	Presente
LA FORGIA Domenico	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Presente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Assente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 27 Assenti n. 04

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula, l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta, il Dirigente del Settore Tributi, Dott. G. Lopopolo, il Dirigente del Settore Economico- Finanziario, Dott. G. De Bari e il Componente del Collegio dei Revisori dell'Ente, Dott. G. Panunzio.

Dell'intero dibattito registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione illustrativa sull'argomento in esame l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta.

Aperta la discussione interviene, per chiarimenti il solo Consigliere Piergiorgio ed, in risposta, il Dirigente del Settore Tributi, dott. Lopopolo.

Indi, il Presidente del C.C., constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone il provvedimento in votazione e stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della delega conferita dal Parlamento al Governo con i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27/12/97, n. 449, il Decreto Legislativo 28/09/98 n.360 consente ai Comuni l'applicazione di una addizionale comunale da gravare sui redditi complessivi assoggettati ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- in attuazione ed in ossequio ai principi di cui al predetto D. Lgs. 360/98, con Deliberazione n° 45 del 19-20/03/1999, il Consiglio Comunale, istituiva e regolamentava l'addizionale comunale all'IRPEF;

Dato atto che la Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), e precisamente ai commi 142, 143 e 144 dell'art. 1, ha modificato il quadro normativo che regola l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, tra l'altro, che:

- l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'acconto è stabilito in misura pari al 30% dell'addizionale;
- il versamento è effettuato direttamente ai comuni di riferimento;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F. 31/05/2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05/06/2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto, altresì, che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 - o il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis, comma 30, della Legge 133/2008, è sospeso, nel triennio 2009 – 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.);
- il Decreto Legislativo del Federalismo Municipale n° 23 del 14/03/2011 prevede, nel caso di mancata emanazione del regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1998 su proposta del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto D. Lgs.vo n° 23/2011, la possibilità di variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF esclusivamente per i comuni la cui aliquota in vigore è inferiore al 4‰, con il limite massimo dell'addizionale, per i primi due anni, pari al 4‰ e, comunque, in misura non superiore al 2‰ annuo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2011;

Visto l'art. 53 della Costituzione per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

Ritenuto, quindi, per l'anno 2011, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.E. (già IRPEF), pari al 5 ‰, unitamente alla soglia di esenzione sino a € 8.000,00 (al fine di agevolare le fasce di reddito modesto), entrambe già applicate per l'anno di imposta 2010, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 82/2009;

Visto il D. Lgvo 28/09/1998, n. 360;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/05/2011 con nota n. 30412;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare permanente n. 1 (Bilancio), espresso con verbale n. 03 del 19.05.2011;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20, astenuti n.07 (Salvemini, Abbattista, Patimo, Piergiovanni, Siragusa, De Robertis e Porta), espressi in forma palese da n. 20 Consiglieri votanti su n. 27 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- A) L'addizionale comunale all'IRPEF, istituita con Deliberazione C.C. n° 45 del 19-20/03/1999, è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari:

- 1) per l'anno 2011 sono confermate l'aliquota e la soglia di esenzione applicate nell'anno di imposta 2010 e, in particolare:
 - sono esenti i redditi sino a € 8.000,00
 - 0,5 % per i redditi oltre € 8.000,00
 - 2) per quanto concerne la determinazione della base imponibile e dell'addizionale, le modalità di versamento, l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nonché per qualunque altra prescrizione, si applica la normativa in materia e, in particolare, l'art. 1 del D. Lgs 360/1998 come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 296/06.
- B) Pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 31 Maggio 2002.
- C) Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.
- D) Trasmettere la presente deliberazione al Capo Settore Economico - Finanziario e al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e i successivi adempimenti.

Su proposta del Cons.re Marzano, posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti favorevoli n. 20, astenuti n. 07 (Salvemini, Abbattista, Patimo, Piergiovanni, Siragusa, De Robertis e Porta) espressi, in forma palese, da n.20 Consiglieri votanti su n. 27 Consiglieri presenti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

(Esce dall'aula il Cons.re Spaccavento M.- Consiglieri presenti n. 26)